

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Rana Presidente rel. dott. Francesca Pastore Giudice dott. Giulia Stano Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Di apertura della liquidazione controllata di CRESCENZIO MALCANGI Cod. Fisc. - P. I.V.A. MLCCSC77L20C514C e ZACCARO ANNA, Cod. Fisc. - P. I.V.A ZCCNNA74T41B619K

FATTO E DIRITTO

- visto il ricorso per dichiarazione di apertura liquidazione controllata presentato da CRESCENZIO MALCANGI e ZACCARO ANNA nei confronti di se stessi;
- esaminati gli atti;
- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che parte ricorrente riveste la qualità di legge sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 c.c.i.i. la stessa è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, anche ex art. 65 c.c.i.i.;
- esaminata la documentazione posta a fondamento del ricorso e, in particolare, la relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché quella di cui all'art. 39 c.c.i.i. come richiamato dall'art. 65, 2° comma, c.c.i.i. in quanto compatibili con la qualità personale del debitore;
- ritenuto che sussistono i presupposti per la dichiarazione di apertura in quanto:
- a) risulta lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, come rappresentato dalla documentazione allegata;



b) non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte I, c.c.i.i.;

P.Q.M.

DICHIARA

L'apertura della liquidazione controllata di CRESCENZIO MALCANGI CF MLCCSC77L20C514C e ANNA ZACCARO Cod. Fisc. - P. I.V.A ZCCNNA74T41B619K;

DELEGA per la procedura il G.D. dott. Giuseppe Rana;

NOMINA liquidatore il dott. Arcangelo Paradiso confermando l'OCC di cui all'articolo 269;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DÀ ATTO CHE, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine pari a sessanta giorni dalla pubblicazione di questa sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3 c.c.i.i.;

DISPONE a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese nonchè, se vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 28/04/2023.

Il presidente est. (Dott. Giuseppe Rana)

